

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 27/01/2023

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che in data 30/11/2010 stipulava un contratto di finanziamento tramite carta di credito *revolving* dell'importo di 1.500,00 €, che prevede il rientro del capitale in rimborsi (minimi) di importo pari a 50,00 €, con un TAN del 16,44 %. Parte ricorrente rileva che il TAEG indicato in contratto (17,74%) è errato perché non tiene conto di alcune spese; in particolare, in base al riconteggio allegato al ricorso, il TAEG è pari al 19,53% se si utilizza un piano di ammortamento all'italiana mentre è pari al 19,49% se si utilizza un piano di ammortamento alla francese. In virtù della asserita difformità del TAEG parte ricorrente chiede: *“accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il Taeg rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula e per l'effetto dichiarare la nullità della detta clausola condannando l'intermediario alla restituzione delle somme versate in eccedenza”*. L'intermediario in via preliminare eccepisce che la domanda proposta ha natura generica e consulenziale, in quanto volta a ottenere la verifica della correttezza di conteggi e la loro rielaborazione. Sempre in via preliminare, l'intermediario contesta la difformità tra il ricorso e il reclamo, a fronte della genericità delle contestazioni del ricorrente. Nel merito rileva che il contratto è stato stipulato nel mese di novembre 2010 e, pertanto, sottostà alla normativa di cui al D.M. 8 luglio 1992, il quale prevedeva che fossero escluse dal calcolo del TAEG *“le spese*



di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore” (art. 2 comma 4, lett. c). L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Devono essere esaminate, innanzitutto, le eccezioni preliminari sollevate. Nelle controdeduzioni l’intermediario eccepisce che le doglianze di cui al ricorso sarebbero inammissibili per difformità rispetto al reclamo stesso. L’eccezione è infondata.

Sul punto occorre osservare come parte ricorrente, nel reclamo, pur non entrando nel dettaglio circa i calcoli effettuati, abbia lamentato la difformità del TAEG in contratto rispetto alla normativa di trasparenza pro tempore vigente dalla cui corretta applicazione sarebbe invece disceso un TAEG del 19,530%.

La doglianza di cui al reclamo coincide con quella avanzata con il ricorso, in cui si afferma che il TAEG sia pari a 19,530%, specificando più analiticamente perché l’intermediario avrebbe agito in contrasto con la normativa di trasparenza.

Sempre preliminarmente l’intermediario eccepisce che la domanda del ricorrente sia configurabile come consulenziale, perché volta a provocare il ricalcolo del TAEG contrattuale da parte del Collegio.

L’eccezione è infondata e quindi da respingere; al riguardo si fa presente che le argomentazioni della parte ricorrente paiono adeguatamente circostanziate e risulta allegata al ricorso una tabella all’interno della quale sono esplicitati i calcoli effettuati che hanno portato alla rideterminazione del TAEG.

Passando al merito della controversia, si rileva che in data 30/11/2010 le parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolving, per un importo disponibile di 1.500,00 €, da rimborsare in rate minime di 50,00 € ciascuna, con TAN 16,44 %, TAEG 17,74% e le seguenti ulteriori condizioni economiche: *“le parti controvertono circa la necessità di includere nel calcolo del TAEG le “spese di tenuta conto” di 1,03 € mensili, previste dall’art. 10 delle condizioni generali di contratto”*.

La relativa voce di costo è elencata in contratto tra i “Costi per la gestione della Linea di Credito”, ma non vi è alcuna descrizione dell’attività remunerata da queste commissioni.

Nell’art. 14, relativo agli “Oneri esclusi dal calcolo del T.A.E.G.”, tali commissioni sono indicate come “Spese di tenuta conto per la Linea di credito”.

Nelle controdeduzioni l’intermediario afferma che le “spese di tenuta conto” – di cui non c’è descrizione in contratto – sono spese volte a remunerare un conto presso l’intermediario resistente “destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti”. La normativa *ratione temporis* applicabile ai contratti anteriori al 1.6.2011 è rappresentata dal D.M. Tesoro 8 luglio 1992, ove non è indicato chiaramente se un costo quale le spese di e/c debbano essere o meno incluse nel TAEG.

Tuttavia, dalla lettura dell’art. 2, comma 3, lett. f, si comprende che devono includersi nel calcolo *“le altre spese contemplate nel contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente”*; questo Collegio, dalla lettura combinata disposta della norma citata con il successivo comma 4, ha ritenuto legittima l’esclusione delle spese di invio dell’estratto conto dal calcolo del TAEG, laddove ne risulti la natura pattizia (*rectius*: non imposta) e il suo ammontare contenuto (art. 2, comma 4, lett. c) e che sia stato consentito al cliente di aderire ad una modalità alternativa di ricevimento dell’estratto conto, senza addebito di costi.

Tale orientamento è stato recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6858/2022 che ha stabilito che *“al fine di valutare se, rispetto a una carta di credito “revolving”, sia stata garantita al consumatore una ragionevole libertà di scelta,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

debbano essere verificate le seguenti circostanze: la previsione delle opzioni di invio e la specificazione dei rispettivi costi nelle condizioni generali di contratto; l'indicazione delle spese di e/c, con separata evidenza rispetto al TAEG; il loro carattere non anormalmente elevato".

Nel caso di specie, l'intermediario riferisce di aver offerto una concreta alternativa al ricorrente per il ricevimento degli estratti conto e senza costi aggiuntivi ma questo Collegio – in continuità con un recente precedente avente ad oggetto una clausola analoga a quella in esame (Coll. Roma, 8746/2022) - ritiene che quanto riferito dall'intermediario non sia debitamente dimostrato e che al cliente non sia stata consentita una scelta concreta. Da ciò deriva che l'esclusione delle spese di gestione dal calcolo del TAEG deve ritenersi illegittima.

D'altronde, contrariamente a quanto asserito dall'intermediario, sebbene le FAQ della Banca d'Italia siano state pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia il 27/07/2010, successivamente alla sottoscrizione del contratto oggetto del ricorso, trattandosi di chiarimenti, ad essi deve attribuirsi natura dichiarativa, avendo offerto un'interpretazione retroattiva alla normativa vigente.

Sulla base dei dati contrattuali, dai calcoli compiuti includendo le spese di gestione nella determinazione del TAEG è risultato pari al 19,49%, e quindi di 1,75% superiore a quello previsto dal contratto. Alla luce di ciò, il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA